



**PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 2, DEL DECRETO  
MINISTERIALE 6 LUGLIO 2010 N.167, SUL SECONDO PROGRAMMA DI  
AZIONE BIENNALE PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E  
L'INTEGRAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'**

*Punto 3) O.d.g. Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole, segnalando la necessità che il testo venga integrato con le previsioni contenute nel Decreto legislativo 66/2017 e negli altri decreti attuativi della L. 107/15 e con le osservazioni, di seguito riportate:

- 1) Al Capitolo 4, in materia di Vita indipendente, a pag. 21 si chiede di modificare il punto a) delle Azioni specifiche dell'Azione 1 che chiede "assumere a riferimento per le future convenzioni o accreditamenti istituzionali di strutture la Norma UNI 11010/2016...".

La definizione dei modelli di accreditamento sociale e socio-sanitario è una competenza delle Regioni.

La Regione Emilia-Romagna ha già adottato per i servizi socio-sanitari un modello di accreditamento istituzionale coerente con i principi della Convenzione ONU sulla disabilità.

Diversamente da quanto indicato nel documento l'azione indicata comporterebbe costi consistenti a carico delle Regioni.

Si propone pertanto la seguente modifica:

- a) *Assumere a riferimento per le future convenzioni o accreditamenti istituzionali norme coerenti con la Convenzione ONU, vietando l'accredito istituzionale e, conseguentemente, qualsivoglia finanziamento diretto o indiretto a strutture potenzialmente segreganti;*

- 2) Al Capitolo 4, in materia di Vita indipendente, alle "Azioni specifiche" dell'Azione 3, a pag. 21 si chiede di **eliminare il punto a) e il punto b)** che chiedono di assumere a riferimento la Norma UNI 11010/2016, nelle "more della definizione di LEPS e/o di LEA".

- 3) All’Azione 4 “Rafforzamento ed efficacia dei modelli di assistenza personale autogestita” **deve essere indicato** nel capitolo relativo alla Sostenibilità economica con quali risorse potranno essere finanziate le azioni indicate, che comportano oneri a carico delle Regioni ed Enti locali, in particolare:

lettera c) 11° alinea:

- *Il trasferimento monetario congruente al progetto di vita indipendente presentato e accettato; perequato nel tempo al costo di mercato e al costo orario del contratto lavorativo dell’assistente personale assunto; continuativo nel tempo per consentire una progettazione di lungo periodo ed evitare il ritorno a situazioni di dipendenza.*

- 4) Linea di intervento 1, Azione 2 “Approntamento di strumentazione tecnica del sistema riconoscimento”, al punto a) **prevedere** la partecipazione di uno o più tecnici individuati dalle Regioni, in modo da poter partecipare compiutamente anche alla fase di ideazione degli strumenti che dovranno poi essere sperimentati sul territorio.
- 5) Per la linea di intervento 3 Salute, diritto alla vita, abilitazione e riabilitazione, alla Azione 3 “Sviluppo di strumenti regolamentati...” è **necessario** inserire tra le tematiche da sottoporre a monitoraggio e armonizzazione tra le Regioni anche il tema della compartecipazione economica tra sanità ed enti locali e della compartecipazione al costo da parte degli utenti per le **prestazioni socio-sanitarie**.

Si evidenzia, infine, che il piano in oggetto non deve comportare nuovi e maggiori oneri per il Servizio Sanitario Nazionale.

Roma, 3 agosto 2017